



STATUTO ALIS

Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data
12.11.2025

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

COSTITUZIONE

Articolo 1

1. È costituita con sede in Roma la “Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile”, in forma abbreviata A.L.I.S. (nota anche come “ALIS”).
2. ALIS è associazione libera, volontaria, apartitica e con proprio ordinamento interno a base democratica e senza fini di lucro.
3. ALIS ha una sede nazionale e ulteriori Sedi e Delegazioni Territoriali negli ambiti territoriali stabiliti dal Consiglio.
4. La denominazione ed il relativo logo “ALIS – Italia in Movimento” sono marchi registrati. L’Associazione è dotata, altresì, di propri canali comunicativi ufficiali.

SCOPI

Articolo 2

1. ALIS costituisce il sistema di rappresentanza generale delle imprese, dei professionisti, degli enti e delle società anche a partecipazione pubblica, che operano nei settori della filiera logistica, del trasporto stradale, marittimo, ferroviario ed aereo, dell’intermodalità, della mobilità sostenibile di merci e persone, dei servizi alle imprese e dell’industria italiana ed internazionale, nonché nei comparti ad essi connessi che riconoscono i valori della libera concorrenza e della responsabilità sociale.
2. ALIS si propone i seguenti scopi:
 - a) promuovere l’interazione tra le tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica);
 - b) favorire l’internazionalizzazione e la digitalizzazione delle imprese associate;
 - c) rappresentare e tutelare i Soci nei rapporti con le istituzioni italiane ed europee e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali.
 - d) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro di livello nazionale; assistere i Soci nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche e degli organismi privati; rappresentare e tutelare i Soci in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare; disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate, anche con la sottoscrizione di contratti collettivi di livello territoriale o aziendale nonché regolamentazioni aziendali; gestire le controversie collettive e individuali di lavoro dei Soci per una loro definizione stragiudiziale;
 - e) informare e prestare assistenza ai Soci su questioni tecniche, normative, economiche e sociali che riguardano i settori rappresentati, nonché di generale interesse nazionale ed internazionale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, in materia di sviluppo, competitività, ambiente, energia, infrastrutture fisiche e digitali, logistica, cultura di impresa, mercato del lavoro e formazione.

3. In aggiunta agli scopi di cui al precedente comma, ALIS:
 - a) definisce nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti, linee di indirizzo vincolanti per tutto il sistema associativo e ne assicura la coerente attuazione;
 - b) verifica che i Soci di ALIS, per tutta la durata del rapporto associativo, restino in possesso dei requisiti di appartenenza previsti dal presente Statuto;
 - c) opera per il complessivo miglioramento strutturale e funzionale del sistema associativo e di ogni componente dello stesso, a tal scopo utilizzando gli strumenti giuridici, economici ed organizzativi ritenuti più adeguati al fine di assicurare ai soci attività di servizio, di consulenza, assistenza, formazione e informazione;
 - d) assicura una adeguata rappresentanza dell'Associazione anche a livello europeo e internazionale.
 - e) ALIS promuove, inoltre, un dialogo aperto e trasparente con enti, Istituzioni, amministrazioni ed Autorità operanti a livello nazionale, europeo ed internazionale nei settori di interesse dell'Associazione; a tal fine, ALIS può iscriversi nei registri pubblici di trasparenza ove istituiti.
4. È, peraltro, ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
5. ALIS potrà pertanto svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria e/o utile a tal fine.

CODICE ETICO

Articolo 3

1. ALIS ispira i propri comportamenti ai principi del Codice etico approvato dall'Assemblea e sue successive modifiche e/o integrazioni, che recepisce nel proprio Statuto.
2. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza di tali principi.

TITOLO II: IL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

Articolo 4

1. ALIS è il livello nazionale del sistema associativo, elabora ed esprime l'indirizzo, il coordinamento e la sintesi degli interessi di cui l'intero sistema è portatore.
2. L'Associazione realizza la propria presenza sul territorio nazionale ed internazionale attraverso una rete di Sedi Territoriali e/o Delegazioni Territoriali formalmente istituite a termini del presente Statuto, che costituiscono articolazioni periferiche di ALIS, funzionali al perseguimento degli scopi statuari.
3. Le articolazioni periferiche agiscono nei limiti delle deleghe e delle direttive ricevute ed in conformità alle deliberazioni del Consiglio dei Soci.
4. La titolarità della denominazione e del marchio registrato resta in capo esclusivo ad ALIS.

DISCIPLINA DELLE SEDI TERRITORIALI

Articolo 5

1. Le Sedi Territoriali sono libere associazioni che associano le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 con sede od unità locali in un'area territoriale dell'Italia, così come individuata dal Consiglio.
2. ALIS non ammette più di una Sede Territoriale per la medesima area territoriale. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo è ammessa, mediante deliberazione del Consiglio, la costituzione di Associazioni pluriterritoriali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
3. Il Consiglio valuta la conformità degli Statuti delle Sedi Territoriali, nonché delle eventuali successive modifiche statuarie, e ne delibera l'approvazione.
4. Le Sedi Territoriali rappresentano ALIS nel territorio di propria competenza in conformità alle linee di indirizzo emanate dal Consiglio.
5. Non è consentito agli organi associativi delle Sedi Territoriali, nell'esercizio delle loro funzioni ovvero quando l'argomento trattato riguarda specifiche attività istituzionali svolte di ALIS, diffondere comunicati, né rilasciare dichiarazioni che non siano stati approvati e deliberati dal Consiglio dei Soci di ALIS.
6. Le Sedi Territoriali, in particolare:
 - a) rappresentano e tutelano i Soci, entro i limiti delle deleghe di rappresentanza conferite da ALIS, nell'ambito del territorio di propria competenza e nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
 - b) promuovono lo sviluppo socio-economico delle imprese del territorio, riferendo ad ALIS le esigenze e le istanze provenienti dal territorio;
 - c) si dotano della struttura organizzativa più consona alle loro esigenze, anche delegando, previo parere del Consiglio dei Soci di ALIS, funzioni specifiche a proprie articolazioni organizzative;

- d) possono stipulare contratti integrativi o accordi sindacali, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di ALIS e quanto previsto dal presente Statuto;
- e) hanno piena ed esclusiva responsabilità delle loro politiche finanziarie e di bilancio e sono impegnate a perseguire la correttezza, l'equilibrio e la trasparenza della loro gestione economica e finanziaria nonché di quella delle società da esse controllate o partecipate, a tal scopo adottando obbligatoriamente nei propri Statuti le norme relative stabilite dal presente Statuto;
- f) esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e di ALIS, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.

REQUISITI DI APPARTENENZA DELLE SEDI TERRITORIALI AL SISTEMA ASSOCIATIVO NAZIONALE

Articolo 6

1. Possono essere riconosciute da ALIS come Sedi Territoriali aderenti al sistema associativo nazionale le associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma;
 - b) disporre autonomamente di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti dei Soci e per lo sviluppo complessivo del sistema;
 - c) svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio di ALIS e dei Soci e obbligarsi a non aderire ad altri sistemi associativi e/o confederali concorrenti rispetto ad ALIS;
 - d) garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione, mettendo a disposizione di ALIS, in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell'associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;
 - e) accettare che ALIS effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, nonché di acquisizione degli elenchi dei soci e delle informazioni relative alle quote associative da questi versate, ai fini del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema associativo.
2. Gli Statuti delle Sedi Territoriali prevedono:
 - a. l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema associativo di ALIS, di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi di ALIS;
 - b. valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;

- c. l'esplicita e specifica individuazione di ambiti territoriali in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;
- d. norme idonee a garantire l'attuazione di principi di democrazia nell'elezione degli Organi associativi ed adeguata rappresentanza dei Soci, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
- e. Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, procedure di formazione, composizione, disciplina delle incompatibilità, durata e funzioni degli Organi stessi corrispondenti a quelle previste dallo Statuto;
- f. il pagamento da parte di tutti i Soci della quota di contribuzione al livello del sistema cui aderiscono, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi, nonché il versamento, da parte delle Sedi Territoriali, della contribuzione al sistema associativo nazionale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate da ALIS;
- g. Organi di controllo e di garanzia corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;
- h. l'uso della denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale ovvero di altra denominazione, purché comprendente quella di cui al medesimo art. 1, nonché, comunque, l'uso del logo definito da "ALIS – Italia in movimento";
- i. la presa d'atto che:
 - la denominazione di cui all'art. 1 ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di ALIS;
 - la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a ALIS e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema, nonché al rispetto delle norme del presente Statuto;
 - ALIS, per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti di cui al presente Statuto, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni;
- j. la redazione dei bilanci secondo lo schema predisposto da ALIS, l'obbligo di inoltrare annuale, ad ALIS stessa, dei bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente Territoriale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché, con riferimento all'approvazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, che sia in posizione di terzietà;
- k. l'impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- l. l'esplicita accettazione delle norme in materia nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione del presente Statuto.

3. Le domande di riconoscimento da parte di ALIS delle Sedi Territoriali sono proposte dai Soci fondatori o dai Soci consiglieri al Consiglio e devono essere corredate da esaustiva documentazione attestante l'integrale possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, oltre che da una relazione esplicativa dei motivi che rendono opportuno il decentramento organizzativo di ALIS.

NOMINA DI UN DELEGATO

Articolo 7

1. Il Presidente di ALIS può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso la Sede Territoriale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
 - a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
 - gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
 - carenze organizzative e/o amministrative;
 - violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto della Sede Territoriale, nonché del Codice Etico che ne costituisce parte integrante;
 - mancato rispetto dei deliberati di Organi di ALIS;
 - b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
2. Il Presidente di ALIS può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo della Sede Territoriale interessata.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente della Sede Territoriale, allegando il relativo provvedimento in copia.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello territoriale interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale.
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di ALIS.
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

COMMISSARIAMENTO

Articolo 8

1. Il Presidente di ALIS può nominare un Commissario nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'articolo precedente del presente Statuto;
 - b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui

- all'art. 7, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
- c) qualora la Sede Territoriale abbia aderito a sistemi associativi concorrenti ad ALIS senza previa autorizzazione da parte degli organi di ALIS;
 - d) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto.
 - e) qualora ne sia fatta richiesta scritta dalla stessa Sede Territoriale interessata, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
2. Il Presidente adotta il provvedimento di commissariamento, determinandone la durata.
 3. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.
 4. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente della Sede Territoriale interessata, allegando il provvedimento in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.
 5. Con il commissariamento, gli Organi associativi della Sede Territoriale – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
 6. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale.
 7. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.
 8. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al superiore comma, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 (*quindici*) giorni dalla predetta comunicazione, possono chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri nel termine di 30 (*trenta*) giorni.
 9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri il Commissario, durante lo svolgimento della procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale.
 10. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Sede Territoriale interessata.

DELEGAZIONI TERRITORIALI

Articolo 9

1. Le Delegazioni Territoriali sono articolazioni periferiche, prive di autonoma personalità giuridica attraverso le quali ALIS promuove e diffonde in modo capillare sul territorio nazionale ed internazionale le proprie iniziative e supporta l'organizzazione centrale.

2. Le Delegazioni Territoriali possono essere istituite generalmente presso le sedi dei Soci che ne fanno formalmente richiesta per iscritto al Consiglio e previa sua delibera.
3. I soci che siano stati autorizzati dal Consiglio ad istituire una Delegazione Territoriale svolgono, con indipendenza di risorse economiche e nel rispetto del presente Statuto, funzioni informative e di consultazione sulle iniziative di ALIS, promuovendo l'associazionismo in ambito locale.
4. Possono coesistere anche più Delegazioni Territoriali all'interno della medesima Provincia.
5. Le Delegazioni Territoriali non comportano l'attribuzione di poteri autonomi di firma o di rappresentanza di ALIS salvo diversa previsione espressa nel relativo atto di conferimento.
6. Ogni comunicazione pubblica o istituzionale delle Delegazioni Territoriali deve essere conforme alle direttive e approvata preventivamente dagli organi competenti di ALIS.

ALIS EUROPE

Articolo 10

1. È costituita ALIS Europe che è un'articolazione interna dell'Associazione e che persegue anche in ambito europeo gli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto.
2. ALIS Europe dipende dal punto di vista organizzativo, amministrativo, economico e finanziario da ALIS.
3. Per il fabbisogno di ALIS Europe il Consiglio può istituire annualmente uno specifico capitolo di spesa del Bilancio e destinarvi le risorse che ritiene necessarie.
4. Il Presidente di ALIS, o il Coordinatore di ALIS Europe da lui delegato, relaziona periodicamente al Consiglio dei Soci sulle attività di ALIS Europe.
5. ALIS Europe può dotarsi di proprio marchio registrato dominio di posta elettronica, canali social e/o sito web, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Statuto e purché non in conflitto con la linea programmatica definita dagli organi statutari di ALIS.

ALIS ACADEMY

Articolo 10-bis

1. È costituita ALIS Academy, articolazione interna dell'Associazione che, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, ed in ossequio alle linee programmatiche definite dagli Organi di ALIS, persegue finalità di carattere educativo e formativo, con l'obiettivo di promuovere la crescita occupazionale e lo sviluppo delle competenze professionali dei propri Soci nonché degli studenti che frequentano i corsi e le iniziative promossi dalle imprese e dagli enti di formazione associati.
2. ALIS Academy dipende dal punto di vista organizzativo, amministrativo, economico e finanziario da ALIS.
3. Il Presidente di ALIS, o il Coordinatore di ALIS Academy da lui delegato, relaziona periodicamente al Consiglio dei Soci sulle attività di ALIS Academy stessa.
4. ALIS Academy può dotarsi di proprio marchio registrato così come di dominio di posta elettronica, canali social e/o sito web.

TITOLO III: IL SISTEMA ASSOCIATIVO

CATEGORIE DI SOCI

Articolo 11

1. Sono previste le seguenti categorie di Soci:
 - a) Soci fondatori;
 - b) Soci consiglieri;
 - c) Soci sostenitori;
 - d) Soci onorari.
2. Tutti i Soci devono rispettare i principi ed essere in possesso dei requisiti previsti nel Codice Etico.

SOCI FONDATORI

Articolo 12

1. Ad ALIS aderiscono quali Soci fondatori le imprese operanti nel settore del trasporto e della logistica in Italia che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo.
2. L'adesione si estende a tutte le imprese controllate dal Socio fondatore, che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) o c) dell'articolo 13.

SOCI CONSIGLIERI

Articolo 13

1. Ad ALIS aderiscono quali Soci consiglieri, oltre ai Soci fondatori, previa delibera da parte del Consiglio dei Soci:
 - a) le imprese, gli enti e le società anche a partecipazione pubblica operanti nei settori di cui al primo comma del precedente art. 2;
 - b) le imprese, gli enti, le società anche a partecipazione pubblica e i professionisti operanti nel settore dei servizi, tra cui quelli finanziari, bancari ed assicurativi, e della consulenza alle imprese;
 - c) i consorzi e le società consortili costituite esclusivamente tra le imprese operanti nei settori di cui alle precedenti lettere.
2. L'adesione si estende a tutte le imprese controllate da ciascun Socio consigliere, che operino nei settori di cui al precedente comma.
3. I Soci consiglieri contribuiscono all'Associazione una quota annuale sulla base di quanto previsto dal Regolamento di contribuzione.

SOCI SOSTENITORI

Articolo 14

1. Ad ALIS aderiscono quali Soci sostenitori, previa delibera da parte del Consiglio, le imprese, gli enti, le società anche a partecipazione pubblica e i professionisti operanti nei settori di cui al primo comma, lett. a) e b) del precedente articolo.
2. L'adesione si estende a tutte le imprese controllate da ciascun Socio sostenitore, che operino nei settori di cui al precedente comma 1.

3. I Soci sostenitori contribuiscono all'Associazione con una quota annuale in misura ridotta rispetto a quella prevista dal Regolamento di contribuzione per i Soci consiglieri.

SOCI ONORARI

Articolo 15

1. Ad ALIS possono aderire quali Soci onorari i soggetti pubblici o privati rispetto ai quali il Consiglio dei Soci deliberi per motivate ragioni l'ammissione in tale veste.
2. L'adesione dei Soci onorari non comporta l'obbligo di versamento all'Associazione della quota annuale associativa.

PARTNER ISTITUZIONALI

Articolo 16

1. ALIS promuove un dialogo aperto e trasparente con Enti, Istituzioni, Amministrazioni ed Autorità operanti a livello nazionale, europeo ed internazionale nei settori di interesse dell'Associazione;
2. I soggetti, anche di diritto pubblico, indicati al precedente comma 1 possono aderire ad ALIS quali Partner Istituzionali e, in tale veste, possono intervenire agli eventi e alle attività associative, nel rispetto delle loro prerogative e dei ruoli istituzionali.
3. I Partner Istituzionali non esercitano i diritti, né assumono gli obblighi dei Soci.

ENTI ED ORGANISMI COLLEGATI DIVERSI DALLE SOCIETÀ

Articolo 17

1. Sono enti ed organismi collegati ad ALIS quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società, finalizzati a supportare o integrare l'attività istituzionale e associativa di ALIS, nel perseguimento degli scopi statuari di cui all'art. 2.
2. Con deliberazione del Consiglio dei Soci possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali ALIS soltanto partecipi.
3. Gli enti collegati diversi dalle società devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti del sistema associativo di ALIS nei propri Organi.

OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 18

1. L'adesione ad ALIS comporta l'accettazione dello Statuto, del Codice Etico e Regolamenti ed obbliga i Soci ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Ciascun Socio, ad esclusione dei Soci onorari, è obbligato al versamento dei contributi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di contribuzione approvato dall'Assemblea e nell'ammontare stabilito dal Consiglio.
3. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto e dal Codice Etico possono incorrere nelle seguenti sanzioni:
 - sospensione del diritto a partecipare e/o ricoprire incarichi relativi agli Organi associativi per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;

- sospensione dall'ammissione ai servizi e alle attività associative, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;
 - decadenza dei rappresentanti dell'impresa associata che ricoprono cariche negli Organi associativi;
 - decadenza dei rappresentanti dell'impresa associata che ricoprono cariche direttive e/o incarichi in rappresentanza dell'Associazione;
 - sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - esclusione nei casi di cui al successivo articolo 22.
4. Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio.
 5. È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento con cui è irrogata la sanzione.
 6. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 19

1. L'adesione ad ALIS decorre dal giorno dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio dei Soci.
2. L'adesione ha la durata minima di 2 (due) anni e si intende rinnovata tacitamente al termine del secondo anno, salvo recesso da comunicarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, con mail PEC ovvero e-mail ordinaria con prova di ricezione.
3. Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno sociale successivo.
4. È fatta salva la facoltà di recesso per come disciplinata nell'articolo 21.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 20

1. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso ai sensi dell'articolo 21;
 - b) per esclusione ai sensi dell'articolo 22;
 - c) per la perdita dei requisiti di onorabilità comprovati da provvedimenti delle Autorità competenti divenuti irrevocabili;
 - d) per dimissioni volontarie.
2. Con la cessazione del rapporto associativo, i rappresentanti dei Soci perdono automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno di ALIS, nonché gli incarichi di rappresentanza esterna, con conseguente loro obbligo di formalizzare per iscritto la rinuncia a tali incarichi.

RECESSO

Articolo 21

1. Il recesso da ALIS deve essere comunicato dal Socio al Presidente di ALIS a mezzo e-mail PEC ovvero e-mail ordinaria con prova di ricezione e diventa efficace, nei confronti di ALIS e di terzi, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte di ALIS.

2. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di ALIS.

ESCLUSIONE

Articolo 22

1. L'esclusione da ALIS è deliberata dal Consiglio dei Soci.
2. La proposta è comunicata per iscritto a mezzo e-mail PEC ovvero e-mail ordinaria con prova di ricezione al Socio interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio dei Soci deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni.
3. Fino a 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, il socio interessato può far pervenire al Consiglio dei Soci le proprie osservazioni scritte. La delibera di esclusione è comunicata al Socio interessato a mezzo e-mail PEC ovvero e-mail ordinaria con prova di ricezione entro 7 (sette) giorni dalla sua adozione. Tale delibera diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.
4. Ricevuta la comunicazione della delibera del Consiglio dei Soci di cui al precedente comma 3, il Socio escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione, può sottoporre al Collegio dei Probiviri, che si pronuncia nel termine dei successivi 30 (trenta) giorni, la valutazione sulle ragioni dell'esclusione.
5. L'esclusione da ALIS è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:
 - a) il mancato pagamento dei contributi associativi, pregressi e/o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti di ALIS, malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
 - b) la violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi di ALIS;
 - c) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Statuto.
6. L'esclusione non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di ALIS.

TITOLO IV: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 23

1. Sono Organi di ALIS:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio dei Soci;
 - c) il Presidente;
 - d) il Tesoriere;
 - e) le Commissioni;
 - f) il Comitato di Presidenza;
 - g) il Collegio dei Probiviri;
 - h) il Collegio dei Revisori.
2. Per essere ammessi o eletti negli Organi dell'Associazione i Soci debbono trovarsi in regola con il pagamento dei contributi associativi.
3. L'eleggibilità agli Organi associativi è riservata ai rappresentanti dei Soci fondatori e dei Soci consiglieri che siano investiti di una effettiva responsabilità d'impresa in quanto titolari, soci amministratori, soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, dirigenti e altri procuratori, che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettami contenuti nel Codice Etico. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dagli Organi associativi.
4. È fatta salva la facoltà di eleggere nelle Commissioni di cui alla lett. e) del comma 1 i rappresentanti dei Soci muniti di elevata qualifica dirigenziale.
5. È fatta salva altresì la facoltà di eleggere negli Organi di cui alle lett. d) g) e h) personalità che non rivestano la qualità di Socio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci fondatori e dei Soci consiglieri.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio dei Soci oppure ne facciano richiesta scritta al Presidente tanti Soci da rappresentare un quarto dei voti, con indicazione degli argomenti da trattare.
3. All'Assemblea possono partecipare anche i Soci sostenitori ed i Soci onorari, senza diritto di voto.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Collegio dei Revisori, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, mediante mail PEC ovvero e-mail ordinaria con prova di ricezione recante l'ordine del giorno; nei casi urgenti il termine può essere abbreviato, ma comunque non potrà essere inferiore a 5 (cinque) giorni.
5. L'avviso di convocazione deve precisare anche la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che può essere anche stabilita nella stessa giornata.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo, dal rappresentante del Socio fondatore più anziano di età.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, il Segretario Generale.

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

Articolo 25

1. In prima convocazione l'Assemblea è valida quando siano presenti, direttamente o per delega, un numero di Soci tale da rappresentare più della metà del numero globale dei voti determinato ai sensi dell'art. 26.
2. In seconda convocazione il limite di cui al comma precedente è abbassato ad un terzo.

VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 26

1. Ogni componente ha diritto ad un solo voto.
2. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci mediante delega scritta, ma nessun Socio può essere munito di più di una delega.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
4. È necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci per le deliberazioni riferentesi a:
 - a) modifiche dello Statuto;
 - b) Regolamento di contribuzione;
 - c) scioglimento di ALIS.
5. Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.
6. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto ad eccezione di quella relativa all'elezione del Presidente.
7. Per l'elezione degli organi collegiali ciascun Socio società può esprimere voto favorevole ad un numero di candidati non eccedente i due terzi dei seggi da ricoprire.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 27

1. L'Assemblea:
 - a) elegge il Presidente approvandone gli indirizzi generali di attività e l'articolazione del programma, nonché le deleghe che egli intende attribuire, anche tenuto conto della rappresentanza delle diverse componenti associative e dell'organizzazione associativa;
 - b) si esprime sulla politica generale di ALIS deliberando sulla relazione annuale e sul Bilancio Consuntivo presentati dal Consiglio dei Soci nonché sugli altri argomenti all'ordine del giorno;
 - c) stabilisce il numero dei componenti il Consiglio dei Soci ed elegge il Collegio

- dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e i Revisori dei Conti;
- d) delibera in materia di modifiche allo Statuto, al Codice Etico, di Regolamento di contribuzione nonché di scioglimento dell'Associazione.

CONSIGLIO DEI SOCI

Articolo 28

1. Il Consiglio dei Soci è composto dal Presidente e da tutti i Soci Consiglieri, ivi compresi i Soci fondatrici;
2. Il Consiglio dei Soci è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo, dal rappresentante del Socio fondatore più anziano di età.
3. Il Consiglio dei Soci dura in carica la durata di un mandato del Presidente.
4. Il componente del Consiglio dei Soci che non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive è segnalato al Direttore Generale, il quale può attivarsi per contattare l'interessato e richiedere chiarimenti in merito alle assenze. Il Direttore Generale sottopone quindi la situazione al Presidente di ALIS ed, eventualmente e su indicazione di quest'ultimo, al Comitato di Presidenza, che valuta il caso e può formulare eventuali indirizzi o raccomandazioni.
5. In caso di anticipata cessazione del Presidente di ALIS dal suo incarico per ogni motivo diverso dalla scadenza, l'intero Consiglio dei Soci decade nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

CONVOCAZIONE E VOTAZIONI DEL CONSIGLIO DEI SOCI

Articolo 29

1. Il Consiglio dei Soci è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, nonché su richiesta motivata di almeno 10 (dieci) Soci consiglieri.
2. La convocazione è normalmente effettuata, a mezzo mail PEC ovvero e-mail con prova ordinaria di ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni; nei casi di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto fino al minimo di 3 (tre) giorni.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
4. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio dei Soci.
5. In occasione delle riunioni del Consiglio dei Soci tenute in presenza gli intervenuti in presenza sottoscrivono il foglio delle presenze. Ove tenute in via telematica, l'accertamento della presenza avviene attraverso modalità di rilevazione automatiche.
6. Ogni componente ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.
7. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni del Consiglio dei Soci sono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio dei Soci. Svolge le funzioni

di segretario verbalizzante il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio.

9. Il Presidente può estendere l'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Soci a soggetti non membri dello stesso in relazione al contributo tecnico, istituzionale e professionale che essi possano di volta in volta dare per gli argomenti da trattare.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI SOCI

Articolo 30

1. Il Consiglio dei Soci:

- a) ha l'amministrazione straordinaria dell'Associazione e può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente;
- b) determina le linee di politica generale per il perseguimento dei fini sociali;
- c) propone all'Assemblea il Presidente;
- d) approva le richieste di ammissione ad ALIS dei nuovi Soci;
- e) nomina i Presidenti delle Commissioni;
- f) nomina i membri delle Commissioni, anche su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse;
- g) nomina, tra i dipendenti dell'Associazione, i segretari delle Commissioni;
- h) approva il bilancio annuale di previsione e redige la proposta di bilancio consuntivo e di relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- i) propone all'Assemblea il Regolamento di contribuzione;
- j) delibera in merito alla nomina del Commissario;
- k) stabilisce la misura dei contributi sociali;
- l) decide in merito alle adesioni ed esamina le dimissioni degli associati;
- m) può convocare l'Assemblea;
- n) esamina le questioni inerenti alla perdita dello *status* di Socio e delibera l'eventuale esclusione del Socio da ALIS;
- o) nomina e revoca il Direttore Generale ed il Vice Direttore;
- p) può nominare, su proposta del Presidente, comitati tecnici o gruppi di lavoro interni all'Associazione per tematiche specifiche;
- q) designa o nomina rappresentanti di ALIS in tutti gli organismi in cui sia prevista la rappresentanza associativa;
- r) elegge il Tesoriere su proposta del Presidente;
- s) definisce le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- t) definisce le direttive generali per il Consiglio dei Soci per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci;
- u) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche allo Statuto;
- v) delibera in merito al decentramento territoriale ed in relazione alla suddivisione territoriale dell'area nazionale;
- w) delibera in merito al riconoscimento delle Sedi Territoriali;
- x) autorizza l'istituzione delle Delegazioni Territoriali;
- y) valuta la conformità e delibera, in via preventiva, l'approvazione dei comunicati

- stampa ufficiali elaborati dagli organi delle Sedi Territoriali;
- z) esercita gli altri compiti attribuiti al Consiglio dei Soci dallo Statuto.

PRESIDENTE

Articolo 31

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio dei Soci e secondo le modalità indicate dal presente Statuto.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e, a scadenza, può essere rinnovato per un ulteriore periodo di quattro anni.
3. Un ulteriore mandato è ammesso solo dopo un intervallo di tempo almeno pari a otto anni. Il Consiglio dei Soci può tuttavia proporre la candidatura del Socio fondatore che abbia per primo ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente qualora la permanenza nel ruolo del Presidente uscente sia funzionale ad assicurare il completamento di attività e la realizzazione di progetti da cui possono derivare risultati di rilevanza strategica per l'Associazione. In tal caso la delibera recante la proposta della candidatura deve specificare le ragioni di opportunità e necessità.
4. In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente ovvero il rappresentante dei Soci fondatori più anziano di età assume le funzioni di Presidente *pro-tempore* e convoca entro tre mesi l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio dei Soci, che procederà alla scelta del nuovo Presidente da proporre all'Assemblea.
5. In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero dal rappresentante dei Soci fondatori più anziano di età.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Articolo 32

1. L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente su proposta del Consiglio dei Soci, secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 30.

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Articolo 33

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di ALIS di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente dà impulso all'attività dell'Associazione formulando proposte agli organi collegiali, provvede all'attuazione delle direttive del Consiglio dei Soci, propone al Consiglio dei Soci la nomina o la revoca del Direttore Generale e sovrintende alla sua attività, assume i dirigenti e risolve il loro rapporto di lavoro.
3. Il Presidente può nominare, tra i membri del Comitato di Presidenza, un Vice Presidente dell'Associazione, al quale possono essere delegate, in ragioni di specifiche esigenze, funzioni di rappresentanza istituzionale dell'Associazione per la comunicazione di orientamenti e strategie nonché di sviluppo delle attività di relazione con gli organi di informazione.
4. Il Presidente adotta i provvedimenti di cui agli art. 7 e 8 del presente Statuto.
5. Il Presidente nomina il Segretario Generale e ne stabilisce le competenze.

6. Il Presidente propone al Consiglio dei Soci la nomina dei Presidenti delle Commissioni e autorizza i Presidenti delle Commissioni a delegare eventuali Vicepresidenti.
7. Il Presidente propone inoltre al Consiglio dei Soci la nomina o la revoca del Tesoriere.
8. In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri attribuiti al Consiglio dei Soci, ponendo in ratifica eventuali decisioni assunte nella prima riunione utile successiva del Consiglio dei Soci medesimo.

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 34

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente di ALIS e lo supporta nel coordinamento delle attività ad esso attribuite dal Consiglio dei Soci e stabilite nel presente Statuto.
2. Il Segretario Generale contribuisce a sviluppare l'attività organizzativa dell'Associazione su mandato del Presidente. Al Segretario Generale possono essere conferite deleghe per il coordinamento e l'esecuzione di specifiche attività oltre che incarichi per lo studio di specifici progetti e/o l'approfondimento di tematiche di interesse associativo.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e coadiuva il Direttore Generale nelle funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio dei Soci.
4. Il Segretario Generale dura in carica la durata di un mandato del Presidente e, alla scadenza, può essere rinominato.

COMMISSIONI

Articolo 35

1. Il Consiglio dei Soci istituisce le seguenti Commissioni tecniche, nominandone i loro Presidenti e i segretari:
 - a) Affari europei,
 - b) ALIS per il Sociale,
 - c) Ambiente ed *energy saving*,
 - d) CCNL,
 - e) Digitalizzazione e tecnologie per trasporto e logistica sostenibili,
 - f) Formazione,
 - g) Gestione dei rischi e *compliance*,
 - h) Innovazione e nuove tecnologie,
 - i) Intermodalità ferroviaria,
 - j) Intermodalità marittima e autostrade del mare,
 - k) Interporti e *hub* logistici strategici,
 - l) *Marketing, media* e comunicazione,
 - m) Porti e Infrastrutture,
 - n) Ricerca, sviluppo e *start-up*,
 - o) Risorse umane,
 - p) Sicurezza e *cyber security*,

- q) Trasporto a temperatura controllata,
 - r) Trasporto internazionale,
 - s) Trasporto liquidi alimentari e non,
 - t) Trasporto merci pericolose, rifiuti e trasporti eccezionali.
2. I Presidenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio dei Soci su proposta del Presidente di ALIS.
 3. Ciascun Presidente di Commissione può, previa autorizzazione del Presidente di ALIS, delegare ad altro membro, nominato Vice Presidente, le funzioni di rappresentanza interna della Commissione stessa.
 4. L'Assemblea dei Soci può deliberare, con le maggioranze richieste dalle modifiche statutarie, di aumentare o diminuire il numero delle Commissioni nonché, su proposta del Consiglio dei Soci, di modificarne le competenze od eventualmente di dichiararne la cessazione.
 5. I membri delle Commissioni sono nominati, anche al di fuori del Consiglio dei Soci, su proposta dei rispettivi Presidenti di Commissione.
 6. Il componente della Commissione che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, decade automaticamente dalla carica.
 7. I segretari delle Commissioni sono nominati tra il personale dipendente dell'Associazione e, nell'ambito delle proprie mansioni, coadiuvano i Presidenti nell'esecuzione delle attività che gli competono. Ai segretari delle Commissioni non spettano compensi e/o retribuzioni aggiuntive per l'esercizio della carica.
 8. Le Commissioni sono organi tecnici privi di rappresentanza esterna dell'Associazione che hanno poteri propositivi negli ambiti di competenza e secondo le procedure definite dal Consiglio dei Soci. Il Consiglio dei Soci può loro delegare l'approfondimento e la definizione di questioni specifiche, determinando limiti e criteri del mandato.
 9. Le deliberazioni delle Commissioni sono assunte a maggioranza dei membri presenti, salva differente determinazione disposta nel mandato di cui al precedente comma.
 10. Ciascuna Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro formati anche da rappresentanti dei Soci esterni alla Commissione e può utilizzare gruppi tecnici di appoggio costituiti da funzionari e consulenti.
 11. Gli elaborati delle Commissioni, unitamente alla copia della delibera di approvazione da parte della Commissione, sono trasmessi dal Presidente di Commissione al Presidente di ALIS, il quale provvede ad inserire all'ordine del giorno della convocazione del primo Consiglio dei Soci successivo all'adozione di delibere in merito all'approvazione degli elaborati della Commissione e delle modalità di comunicazione e di pubblicazione.

COMITATO DI PRESIDENZA

Articolo 36

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore, dai Presidenti delle Commissioni e dal Segretario Generale.
2. Il Presidente può estendere la partecipazione alle riunioni del Comitato di Presidenza a uno o più componenti del Consiglio dei Soci ai quali siano stati conferiti specifici incarichi.
3. Il Presidente di ALIS può nominare, tra i membri del Comitato di Presidenza, un Vicepresidente di ALIS.
4. Il Comitato di Presidenza:
 - coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue competenze;
 - definisce le linee guida strategiche e programmatiche dell'Associazione;
 - coordina l'attività di preparazione delle riunioni del Consiglio dei Soci.
5. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o tre dei suoi componenti lo richiedano per iscritto proponendone l'ordine del giorno. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o di video conferenza.
6. Il Segretario Generale cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna riunione che deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario stesso.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 37

1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire tre Probiviri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica cinque anni.
2. L'elezione di cui al comma precedente deve aver luogo in anno differente da quello della elezione del Presidente.
3. Sono deferite ai Probiviri, su istanza degli organi sociali o dei singoli associati, le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, nonché la valutazione dei provvedimenti disciplinari e le eventuali irregolarità rilevate nello svolgimento delle procedure elettive.
4. Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle norme statutarie nonché dei criteri di deontologia associativa desumibili dal Codice Etico; nei casi di controversie, se le parti lo richiedono o se i Probiviri lo ritengano più congruo alla fattispecie, le decisioni potranno conformarsi anche a criteri di equità.
5. Il Collegio dei Probiviri può assistere alle riunioni del Consiglio dei Soci. Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 38

1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire, un Collegio di tre Revisori effettivi, nonché due supplenti, i quali durano in carica

tre anni e sono rieleggibili; nel corso della stessa votazione l'Assemblea designa il Presidente del Collegio.

2. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio dei Soci, vigilano sull'osservanza della legge dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, riferendone all'Assemblea. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Revisori effettivi, i membri supplenti subentreranno a quelli mancanti.
3. Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale esterno o da una società di revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; la sua relazione è presentata all'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dal presente Statuto. La nomina del Revisore Legale è demandata all'Assemblea, su proposta del Collegio dei Revisori, la quale ne stabilisce la durata in carica e la retribuzione.

TESORIERE

Articolo 39

1. Il Tesoriere, nominato e/o revocato dal Consiglio dei Soci su proposta del Presidente, collabora alla predisposizione dei Bilanci preventivi e consuntivi e sovrintende alle operazioni finanziarie poste in essere dall'Associazione, in delle delibere del Consiglio medesimo.

DIRETTORE GENERALE

Articolo 40

1. Il Direttore Generale è nominato e/o revocato dal Consiglio dei Soci su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed il Consiglio dei Soci nell'esecuzione dell'attività di ALIS.
3. È responsabile del funzionamento della struttura di ALIS e sovrintende a tutti i servizi e funzioni in cui questa si articola.
4. Ha i poteri di ordinaria amministrazione conferiti mediante procura notarile dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio dei Soci e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria.
5. Predispose insieme al Tesoriere il Bilancio preventivo sulla base delle indicazioni del Presidente.
6. Propone al Consiglio dei Soci l'articolazione della struttura associativa ed al Presidente l'attribuzione e la revoca degli incarichi ai dirigenti.
7. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale amministrativo, propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti e propone al Consiglio dei Soci la nomina e/o la revoca del Vice Direttore.
8. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea e del Consiglio dei Soci, curando in tale veste la redazione e la custodia dei verbali.

VICE DIRETTORE

Articolo 41

1. Il Vice Direttore è nominato e/o revocato dal Consiglio dei Soci su proposta del Direttore Generale tra il personale dipendente dell'Associazione e coadiuva il Direttore Generale nell'esecuzione delle attività che gli competono.
2. Può sostituire il Direttore Generale nei casi di impedimento o assenza del medesimo.
3. Al Vice Direttore non spettano compensi e/o retribuzioni aggiuntive per l'esercizio della carica.

CENTRO STUDI ALIS

Articolo 42

1. Il Centro Studi ALIS (CSA) è un'articolazione interna di ALIS che svolge attività di studio, ricerca, indagine, analisi ed elaborazione, avente ad oggetto dati ed informazioni di natura tecnica, economica e statistica a supporto dell'Associazione, onde agevolare il perseguimento degli scopi associativi previsti dall'art. 2 del presente Statuto.
2. Il CSA, munito di autonomia funzionale, opera nell'ambito dell'Associazione. Il Consiglio dei Soci mette a disposizione del CSA le risorse umane ed economico- finanziarie necessarie al suo funzionamento allocando eventuale specifico capitolo di spesa nel Bilancio preventivo.
3. Il CSA può avvalersi di un Comitato Scientifico composto da nominativi scelti dal Comitato di Presidenza tra personalità riconosciute nell'ambito della ricerca scientifica, della cultura, delle imprese, delle professioni, della formazione accademica e della vita pubblica, in possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza.
4. Il CSA può richiedere al Comitato Scientifico di fornire pareri e consulenze tecnico-professionali, di proporre iniziative ed attività, di incentivare partnership con Atenei ed altri enti di formazione e ricerca.
5. Ai componenti del Comitato Scientifico non spettano compensi e/o retribuzioni per l'esercizio della carica, salvo l'eventuale rimborso delle spese anticipate nell'ambito delle attività ad essi delegate.
6. Dal punto di vista organizzativo, il CSA può dotarsi di un Regolamento interno per la definizione degli aspetti legati al proprio funzionamento.

TITOLO V: RISORSE DEL SISTEMA

ANNO SOCIALE

Articolo 43

1. L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 44

1. Per ciascun anno sociale viene compilato il Bilancio di previsione costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

BILANCIO CONSUNTIVO

Articolo 45

1. Per ciascun anno sociale è redatto un Bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi.
2. Esso è posto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla Relazione del Consiglio dei Soci, a quella del Collegio dei Revisori e a quella dei Revisori dei conti.
3. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto.

TITOLO VI: NORME FINALI E DI RINVIO

MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO DI CONTRIBUZIONE E SCIoglimento DI ALIS

Articolo 46

1. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento di contribuzione nonché lo scioglimento di ALIS sono deliberati dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità definite dal presente Statuto.
2. Al Soci che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare a mezzo mail PEC ovvero e-mail ordinaria con prova di ricezione entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche apportate.
3. Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Nel caso in cui fosse deliberato lo scioglimento di ALIS ogni incombenza relativa alla liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori da nominarsi dall'Assemblea, la quale stabilirà anche le norme da seguire per il recupero degli eventuali crediti nonché per la ripartizione delle consistenze associative.
5. L'eventuale attività risultante dalla liquidazione di cui al precedente comma potrà essere devoluta solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

NORME DI RINVIO

Articolo 47

1. Per quanto non previsto dallo Statuto si intendono applicabili le pertinenti norme di legge vigenti.

NORMA FINALE

Articolo 48

1. In via straordinaria, quando in corso di mandato si verifichi l'ingresso nell'Associazione di imprese o gruppi di imprese di notevole rilevanza, gli organi associativi possono essere ampliati anche parzialmente su proposta del Presidente e previa deliberazione del Consiglio dei Soci.